



Ordinanza n. 343 R.D. del 16/08/2013

OGGETTO: divieto di vendita e somministrazione di bevande con contenuto alcolico e di vendita ed asporto di bevande in bottiglia di vetro e in lattina all'interno ed all'esterno dello stadio comunale "Partenio - Lombardi"

### IL SINDACO

PRESO ATTO che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n° 14/2010 del 17 marzo 2010, ha previsto, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, anche il divieto "...di introdurre e porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "...di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

VALUTATO CHE la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica e che l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare l'incontrollata diffusione, compresa la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

RITENUTO necessario attuare misure di prevenzione atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche che si svolgeranno all'interno dello stadio comunale "Partenio - Lombardi";

VALUTATA la necessità, urgente ed inderogabile, di prevenire possibili e concrete occasioni di violenza od atti vandalici in occasione delle partite di calcio che si svolgeranno presso lo stadio "Partenio - Lombardi" nella stagione calcistica 2013/2014, vietando la vendita al pubblico di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro od in lattina, per evitarne un uso improprio pericoloso per l'incolumità delle persone, divieto che deve essere esteso alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in particolari partite;

RITENUTO pertanto che occorre adottare un provvedimento di prevenzione che consenta di evitare la concretizzazione di presupposti di pericolo reale all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica in occasione delle partite di calcio, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;

CONSIDERATO CHE:

- il consumo delle bevande alcoliche di elevata gradazione durante lo svolgimento degli incontri di calcio può favorire condotte violente che possano alterare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica;



- l'introduzione nell'impianto sportivo di bottigliette di vetro può dar luogo ad episodi di violenza mediante il lancio o l'uso improprio delle stesse;
- il provvedimento di prevenzione debba interessare il divieto di vendita di bevande in lattine o in contenitori di vetro, prevedendo, in sostituzione, la somministrazione in contenitori di carta o plastica, **per tutti i pubblici esercizi**, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto, e per tutti i circoli privati, ricompresi nella parte di territorio delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via De Gasperi, via Annarumma, rotatoria Amoretta, via Tino, via Zoccolari, via Greco, via Scandone, via Don Giovanni Festa;

TENUTO CONTO CHE analogo divieto debba essere esteso al **punto ristoro interno allo stadio, alle attività di commercio su area pubblica, alle attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali pizzerie da asporto, gastronomie etc.), alle attività dotate di distributori automatici di bevande ed alle attività di vendita presso gli esercizi commerciali** ricompresi nella parte del territorio sopra indicata;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno approvato in data 5/08/2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione della norma sovracitata che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

VISTO il disposto dell'art.5, comma 2, della legge 25/08/1991, n.287 secondo il quale il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere il divieto, previsto dalla legge stessa, di somministrare bevande alcoliche negli esercizi operanti nell'ambito degli impianti sportivi anche alle bevande che abbiano un contenuto alcolico inferiore al 21% del volume;

RITENUTO necessario, per i suesposti motivi, estendere il divieto di somministrazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge n° 287/1991 alle bevande alcoliche, oltre che disporre il divieto di vendita ed asporto di bevande in bottiglie di vetro o in lattina, a tutti gli esercizi pubblici ubicati all'interno e nelle immediate vicinanze dello stadio (secondo il perimetro sopra indicato) e agli eventuali venditori ambulanti autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande all'esterno della predetta struttura;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali*" e ss.mm.ii.;  
VISTI gli art. 9 e 87 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.,

### ORDINA

- in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio "Partenio Lombardi" per la stagione calcistica 2013/2014 di serie B, nonché in occasione di eventuali ulteriori incontri di calcio, **il divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere e in lattina** nelle tre ore precedenti l'inizio della partita, anche da consegnarsi *in loco* o per asporto, a tutti i soggetti descritti in premessa situati all'interno dello stadio "Partenio – Lombardi" e all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via De Gasperi, via Annarumma, rotatoria Amoretta, via Tino, via Zoccolari, via Greco, via Scandone, via Don Giovanni Festa;
- il divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere e in lattine, anche da consegnarsi *in loco* o per asporto, ed inoltre il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, nelle tre ore antecedenti l'inizio della partita e nell'ora successiva la fine della partita, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata



congiuntamente al pasto, per tutte le attività economiche descritte in premessa, situati all'interno dello stadio "Partenio Lombardi" e all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via De Gasperi, via Annarumma, rotatoria Amoretta, via Tino, via Zoccolari, via Greco, via Scandone, via Don Giovanni Festa, in occasione di tutte le partite che si disputeranno presso lo stadio "Partenio – Lombardi" per la stagione calcistica 2013/2014 di serie B, nonché in occasione degli eventuali ulteriori incontri di calcio;

- i divieti di cui sopra non si applichino agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente;

#### **DA' ATTO CHE**

La presente ordinanza:

- sia immediatamente esecutiva;

La Polizia locale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, secondo le procedure di applicazione previste dalla legge 24/11/1981, n. 689. In caso di secondo accertamento si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, anche alla sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 *quater* del comma 1 del R.D. 18/06/1931 N. 773.

#### **AVVISA**

che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. Regionale della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, *ex* D.P.R. n.1199/1971.

#### **DISPONE**

- che gli appartenenti al Corpo di Polizia locale e della forza pubblica competente siano tenuti a rispettare il presente provvedimento;
- la presente disposizione, preventivamente comunicata al Prefetto, sia resa pubblica mediante comunicazione alla stampa, affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltrechè sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;
- la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.

*Dalla Residenza Municipale, addì 12 Agosto 2013*

**IL V. SINDACO**  
*Dott. Stefano LA VERDE*



Comune di Avellino

**VIII RIPARTIZIOLE POLIZIA  
LOCALE**

Via Generale G. Rotondi (Rione Parco)  
83100 AVELLINO

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Ufficio di Gabinetto e Digos, Questura di Avellino;
- Prefettura di Avellino;
- Comando provinciale dei Carabinieri;
- Comando provinciale Guardia di finanza;
- Comando del Corpo di Polizia Locale;
- Segreteria Generale;
- Ufficio Stampa.